



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 23 (Protocollo)

1 Il Titolo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) e' sostituito dal seguente: "Articolo 18 - Assistenza agli interessati". 2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) e' sostituito dal seguente: "1 Ciascuna Parte assistera' qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione. 2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra Parte, gli viene offerta la possibilita' di presentare la richiesta tramite l'autorita' di controllo designata da tale Parte. 3 La richiesta di assistenza deve contenere tutti gli elementi necessari, riguardanti tra l'altro: a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che identifica l'interessato che effettua la richiesta; b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente titolare del trattamento c lo scopo della richiesta."

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-23>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it